



Regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani – Schema tipo

Approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 18 del 29.11.2023

Testo emendato



Indice

Titolo I – Disposizioni generali.....	4
Art. 1 Oggetto del regolamento e finalità.....	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Caratteri generali della gestione dei rifiuti urbani	5
Art. 4 Poteri e funzioni del Consorzio sulla gestione dei rifiuti urbani.....	5
Art. 5 Potestà regolamentare dei Comuni sulla gestione dei rifiuti urbani	6
Art. 6 Classificazione dei rifiuti	6
Art. 7 Limiti al campo di applicazione.....	7
Art. 8 Divieto di abbandono.....	7
Titolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani.....	7
Capo I – Principi generali.....	7
Art. 9 Suddivisione del territorio del Consorzio in aree omogenee	7
Art. 10 Raccolta differenziata	8
Art. 11 Raccolta domiciliare	8
Art. 12 Raccolta stradale e raccolta stradale di prossimità.....	9
Art. 13 Caratteristiche generali dei contenitori	9
Art. 14 Disposizioni generali per il posizionamento e l'utilizzo dei contenitori.....	10
Art. 15 Posizionamento dei contenitori per la raccolta domiciliare	10
Art. 16 Posizionamento dei contenitori per altri tipi di raccolta	10
Art. 17 Criteri per le frequenze di raccolta e di lavaggio dei contenitori.....	10
Art. 18 Assegnazione dei contenitori agli utenti per la raccolta domiciliare	11
Art. 19 Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare	11
Art. 20 Smarrimento e danneggiamento di contenitori	11
Art. 21 Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani.....	11
Art. 22 Campagne di comunicazione	12
Capo II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte.....	12
Art. 23 Organizzazione delle principali raccolte differenziate.....	12
Art. 24 Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE	12
Art. 25 Raccolta dei rifiuti di pile e dei rifiuti di farmaci	12
Art. 26 Raccolta dei rifiuti di indumenti usati e tessuti e dei rifiuti di olii e grassi vegetali e animali	13
Art. 27 Misurazione puntuale dei RUR.....	13
Art. 28 Raccolta dei rifiuti dei mercati periodici	13
Art. 29 Raccolta dei rifiuti degli eventi pubblici.....	14
Art. 30 Centri di raccolta.....	14
Art. 31 Cantieri edili	15
Art. 32 Raccolta di rifiuti abbandonati.....	15
Art. 33 Raccolta dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni	15
Art. 34 Raccolta degli altri rifiuti cimiteriali.....	15
Titolo III – Spazzamento e pulizia del suolo.....	15
Art. 35 Spazzamento e cestini gettacarte	15
Art. 36 Pubblici esercizi.....	16
Titolo IV – Gestione di categorie particolari di rifiuti	16
Art. 37 Categorie particolari di rifiuti	16
Titolo V – Destinazione dei rifiuti urbani	16
Art. 38 Destinazione dei rifiuti urbani	16
Titolo VI – Autocompostaggio	17



Art. 39	Definizione di autocompostaggio	17
Art. 40	L'autocompostaggio nel territorio del Consorzio	17
Art. 41	Finalità dell'autocompostaggio.....	17
Art. 42	Rifiuti compostabili	17
Art. 43	Modalità attuative dell'autocompostaggio e distanze dai confini.....	18
Art. 44	Albo dei compostatori.....	18
Art. 45	Riduzione della TARI.....	19
Titolo VII – Diritti degli utenti all'informazione		19
Art. 46	Carta dei servizi	19
Titolo VIII – Divieti e sanzioni		20
Art. 47	Divieti	20
Art. 48	Sanzioni	20
Titolo IX – Rispetto del regolamento.....		20
Art. 49	Controlli sull'operato del gestore dei servizi	20
Art. 50	Controlli sulle violazioni degli utenti	20
Titolo X – Disposizioni finali.....		21
Art. 51	Rinvio normativo	21
Art. 52	Norme transitorie	21
Art. 53	Entrata in vigore.....	21



Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento e finalità

1. Con il presente atto, il Comune di, facente parte del Consorzio C.O.VE.VA.R. (di seguito “Consorzio”), disciplina il servizio di raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di propria competenza.

Art. 2 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del T.U.A. e le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) **calendario delle raccolte**: il calendario redatto e distribuito dal gestore dei servizi che indica i giorni e gli orari delle raccolte per i diversi tipi di rifiuto per i quali è attiva la raccolta domiciliare;
 - b) **centro consortile o CCR**: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di trattamento di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del T.U.A.;
 - c) **contenitori flessibili**: sacchi;
 - d) **contenitori rigidi**: pattumiere, mastelli, cassonetti, scarrabili;
 - e) **contratto di servizio**: contratto di appalto o di concessione stipulato tra il Consorzio e il soggetto affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che può comprendere anche il trattamento di tali rifiuti;
 - f) **gestore dei servizi**: soggetto al quale è affidato lo svolgimento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbana;
 - g) **MTR-2**: metodo tariffario rifiuti di cui alla Deliberazione dell'ARERA Delibera 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif [Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025];
 - h) **PEF**: il piano economico finanziario redatto secondo le disposizioni del MTR-2, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*) e del regolamento comunale sulla TARI;
 - i) **raccolta domiciliare**: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utente anche con l'assegnazione di contenitori a suo uso;
 - j) **raccolta stradale**: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, usufruibili dalla generalità degli utenti;
 - k) **raccolta stradale di prossimità**: raccolta eseguita con il posizionamento su suolo pubblico o su aree private soggette a uso pubblico di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani destinando tali contenitori a un gruppo limitato di utenti. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica o elettronica, assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti urbani;
 - l) **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche disciplinati dal D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*);
 - m) **responsabile del servizio**: responsabile per conto del Consorzio dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbana;
 - n) **RUR**: rifiuti urbani residui;
 - o) **TARI**: la tassa sui rifiuti di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*);
 - p) **TARI puntuale**: la TARI con misurazione puntuale di una o più frazioni merceologiche di rifiuti;
 - q) **tariffa puntuale**: la tariffa avente natura corrispettiva di cui alla all'art. 1, comma 668, della L. 147/2013;
 - r) **TQRIF**: testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani



di cui alla Deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif (*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*);

- s) **utente:** soggetto che utilizza i servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani organizzati dal Consorzio;
- t) **utenza domestica:** punto di raccolta dei rifiuti prodotti da un individuo o da famiglie;
- u) **utenza non domestica:** punto di raccolta dei rifiuti prodotti da operatori economici operanti nei settori, a titolo esemplificativo, artigianale, commerciale, industriale, dei servizi, dell'agricoltura oltre che le associazioni, le fondazioni.

Art. 3 Caratteri generali della gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e è disciplinata dalla parte quarta del T.U.A. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.
2. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Art. 4 Poteri e funzioni del Consorzio sulla gestione dei rifiuti urbani

1. Il Consorzio esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente alla convenzione istitutiva, allo statuto e al presente atto.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma, della L.R. 1/2018 e s. m. e i., il Consorzio:
 - a) approva il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
 - b) fornisce il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, una volta entrata in funzione, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale;
 - c) determinano il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
 - d) definisce il modello organizzativo sul territorio e individua le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;
 - e) procede all'affidamento dei segmenti di servizio di sua competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;
 - f) procede al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di sua competenza;
 - g) definisce criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.
3. Il Consorzio, in qualità di ente territorialmente competente, determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione



- dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del PEF, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella riportata all'art. 3, comma 3.1, del TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio o nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito.
4. Il Consorzio provvede alla nomina di un responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 5 Potestà regolamentare dei Comuni sulla gestione dei rifiuti urbani

1. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento che, ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e economicità e in coerenza la pianificazione approvata dal Consorzio, stabilisce in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione e estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del T.U.A.;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, è approvato dai singoli Comuni, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera b), della L.R. 26 aprile 2000, n. 44 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"*) per il quale è attribuita ai Comuni, tra le altre, la funzione amministrativa di "approvazione di apposito regolamento di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, nei limiti e per le finalità definiti dalla normativa vigente in materia, nonché in coerenza con la pianificazione della conferenza d'ambito e degli enti di area vasta".

Art. 6 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani e rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi**.
2. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del T.U.A.:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A prodotti dalle attività riportate nell'allegato B;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di



- alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni e estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti c), d) e e);
 - g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
3. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del T.U.A.:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del T.U.A.;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del T.U.A.
5. Ai fini dell'efficiente gestione da parte dei soggetti affidatari della raccolta dei rifiuti urbani di origine diversa da quella domestica, con il contratto di servizio sono fissati i parametri tecnici e economici, ai sensi della Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12 aprile 2021, n. 37259.

Art. 7 Limiti al campo di applicazione

- 1. I limiti al campo di applicazione del presente atto sono quelli previsti dall'art. 185 del T.U.A.
- 2. Il regime di prelievo finanziario per la gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale dei singoli Comuni.

Art. 8 Divieto di abbandono

- 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
- 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 3. Chiunque esegue operazioni di carico, scarico e trasporto di beni è tenuto a rimuovere dalla superficie pubblica o privata soggetta a uso pubblico i materiali di qualsiasi genere eventualmente caduti o appoggiati sulle suddette superfici. In difetto, la pulizia è eseguita dal gestore dei servizi con il diritto alla rivalsa sul responsabile dell'abbandono per le spese sostenute.

Titolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani

Capo I – Principi generali

Art. 9 Suddivisione del territorio del Consorzio in aree omogenee



1. Ai fini dei servizi di raccolta e trasporto, il territorio del Consorzio è suddiviso nelle seguenti aree omogenee:
 - a) Area di pianura composta dai Comuni di Albano Verellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Verellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Borgo D'Ale, Borgo Verelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta Dei Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Verellese, Pertengo, Pezzana, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Verellese, Rive, Roasio, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Verellese, Saluggia, San Germano Verellese, San Giacomo Verellese, Santhià, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Verellese, Valduggia, Varallo, Villarboit;
 - b) Area di montagna composta dai Comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cellio Con Breia, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rimella, Rossa, Scopa, Scopello e Vocca.
2. Il Consorzio può definire, in accordo con i Comuni e con il gestore dei servizi, ulteriori suddivisioni delle aree omogenee secondo criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica e principi di proporzionalità, adeguatezza e efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

Art. 10 Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio del Consorzio conformemente alle finalità enunciate nell'Art. 1.
2. Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, il Consorzio, sentiti i Comuni, stabilisce:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) le caratteristiche dei contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - c) le modalità della raccolta e del conferimento nelle forme di cui al comma 4;
 - d) le frequenze minime di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
 - e) le frequenze minime di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti ove necessario.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti oppure per frazioni merceologiche congiunte di rifiuti. La raccolta per frazioni merceologiche congiunte di rifiuti, ai sensi dell'art. 205, comma 6-ter, del T.U.A., deve essere economicamente sostenibile, non pregiudicare la possibilità che i rifiuti siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offrire, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni
4. La raccolta differenziata può essere attuata con:
 - a) il sistema domiciliare, con contenitori a uso di utenze singole o condominiali;
 - b) il sistema stradale o quello stradale di prossimità;
 - c) i centri comunali o i centri consortili.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche delle utenze.

Art. 11 Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare può essere organizzata mediante:
 - a) l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, di contenitori rigidi o flessibili di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti;
 - b) il prelievo diretto, senza l'ausilio di contenitori, di determinate frazioni merceologiche di rifiuto, poste dall'utente in modo ordinato fuori del proprio domicilio, ove ciò sia economicamente vantaggioso, tecnicamente possibile e non pregiudizievole del recupero dei rifiuti e dal punto di vista igienico e sanitario.
2. Con riguardo alla raccolta domiciliare, il Consorzio determina:



- a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
- b) il tipo di contenitori utilizzabili tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utenza;
- c) la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;
- d) le frequenze minime di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori;
- e) le frequenze minime di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori rigidi ove necessario.

Art. 12 Raccolta stradale e raccolta stradale di prossimità

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico o su aree private soggette a uso pubblico, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti.
2. La raccolta stradale di prossimità è organizzata con il posizionamento su suolo pubblico o su aree private soggette a uso pubblico di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti destinando tali contenitori a un gruppo limitato di utenze. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica o elettronica, assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti.
3. Con riguardo alla raccolta stradale e alla raccolta stradale di prossimità, il Consorzio determina:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte con le suddette modalità;
 - b) il tipo di contenitori da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto;
 - c) le frequenze minime di svuotamento dei contenitori;
 - d) le frequenze minime di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori ove necessario.
4. Nell'organizzazione del servizio di raccolta stradale, il Consorzio assicura un'adeguata capillarità nella distribuzione dei contenitori sul territorio.

Art. 13 Caratteristiche generali dei contenitori

1. I contenitori depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o per l'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, di prelievo e di svuotamento manuale o meccanizzato;
 - f) agevolare le operazioni di lavaggio e di igienizzazione, sia degli stessi contenitori sia del luogo in cui sono posizionati.
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente, i contenitori devono essere:
 - a) idonei a sopportare sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, svuotamento e lavaggio degli stessi;
 - b) a tenuta e, fatta eccezione per i contenitori flessibili, muniti di idoneo coperchio;
 - c) permettere la loro movimentazione, il prelievo e lo svuotamento manuale o meccanizzato;
 - d) le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati;
 - e) dotati di idonea segnaletica stradale catarifrangente sugli spigoli, fatta eccezione per quelli flessibili;
 - f) di appositi cartelli adesivi o serigrafie indicanti almeno il tipo di rifiuto che vi si può introdurre e i segni distintivi del Consorzio e del gestore dei servizi.
3. I contenitori devono recare un codice identificativo alfanumerico che possa essere abbinato univocamente alle utenze.
4. Almeno i contenitori destinati alla raccolta dei RUR devono essere dotati di *transponder passivo* per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti o dei prelievi e per l'associazione univoca alle utenze.



Art. 14 Disposizioni generali per il posizionamento e l'utilizzo dei contenitori

1. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area dove sono collocati.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio o ostacolo al normale transito di persone e veicoli sulle strade e sulle aree pubbliche, private o private soggette a uso pubblico.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali è individuato un idoneo spazio alternativo dal gestore dei servizi di concerto con il Comune territorialmente competente.
4. Gli utenti sono tenuti a conferire nei diversi contenitori i tipi di rifiuti ai quali i medesimi contenitori sono specificamente dedicati.
5. Agli utenti è vietato danneggiare i contenitori, usarli in modo improprio e modificarne la struttura.

Art. 15 Posizionamento dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne agli edifici, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità, su una superficie piana, pavimentata e appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. I contenitori non carrellati, come i mastelli e i sacchi, possono essere custoditi anche all'interno dei locali delle abitazioni o delle attività non domestiche. L'utente è tenuto, in ogni caso, a curare la pulizia e l'igiene dei luoghi dove custodisce i contenitori.
3. Nel caso in cui non sia oggettivamente possibile posizionare i contenitori in aree pertinenziali private, previa verifica del Comune territorialmente competente, è accordata all'utente l'occupazione di suolo pubblico. In tale caso, i contenitori posti su suolo pubblico devono essere riservati all'uso esclusivo dell'utente interessato. Agli utenti è vietato spostare arbitrariamente i suddetti contenitori.

Art. 16 Posizionamento dei contenitori per altri tipi di raccolta

1. Ai fini della raccolta stradale e della raccolta stradale di prossimità i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree private soggette a uso pubblico.
2. I luoghi per il posizionamento dei contenitori sono definiti dal gestore dei servizi di concerto con il Comune territorialmente competente.
3. Agli utenti è vietato spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo.

Art. 17 Criteri per le frequenze di raccolta e di lavaggio dei contenitori

1. I rifiuti biodegradabili di cucine e mense, codice EER 20 01 08, devono essere raccolti almeno due volte la settimana durante tutto l'anno.
2. I rifiuti diversi da quelli indicati ai commi 1 sono raccolti con la frequenza stabilita dal Consorzio tenendo conto della capacità dei contenitori assegnati alle utenze, della quantità di rifiuti prodotti nonché delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti.
3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori rigidi diversi dai mastelli sono eseguiti dal gestore dei servizi secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di servizio, tenendo conto delle caratteristiche chimiche e fisiche delle diverse tipologie di rifiuto, ai fini della salvaguardia della salute pubblica.



Art. 18 Assegnazione dei contenitori agli utenti per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, qualora la stessa sia eseguita con contenitori, l'utente è tenuto a accettare in comodato d'uso e a custodire i contenitori eventualmente assegnatigli dal gestore, in quanto gli stessi sono funzionali al regolare svolgimento di un servizio di pubblica utilità.

Art. 19 Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti, per il prelievo dei rifiuti in essi contenuti, su suolo pubblico o privato soggetto a uso pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal responsabile del servizio.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico o sul suolo privato soggetto a uso pubblico non sia oggettivamente possibile, previo accertamento del gestore dei servizi di concerto con il Comune territorialmente competente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso del gestore dei servizi alle aree private per la raccolta, sempre che ciò non incida negativamente sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità del servizio. Il Consorzio e il Comune territorialmente competente restano estranei agli accordi conclusi tra il proprietario o l'amministratore dell'immobile e il gestore dei servizi.
3. L'esposizione deve essere eseguita nei giorni e negli orari comunicati attraverso il calendario delle raccolte. Dopo lo svuotamento da parte del gestore dei servizi, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenti di cui all'Art. 15 entro il termine della giornata in cui è stata eseguita la raccolta.

Art. 20 Smarrimento e danneggiamento di contenitori

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio lo smarrimento dei contenitori per la raccolta domiciliare o il loro danneggiamento.
1. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del gestore dei servizi, anche secondo quanto stabilito dalla carta della qualità vigente.

Art. 21 Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani

1. Il Consorzio è proprietario dei rifiuti raccolti nel territorio di propria competenza.
2. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con veicoli idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della loro circolazione e dei soggetti che li conducono.
3. Il gestore dei servizi deve provvedere alla pesatura dei rifiuti prima di lasciare il territorio di ciascun Comune e all'ingresso degli impianti o siti di destinazione e deve mettere a disposizione del Consorzio i seguenti dati con riferimento alla pesatura:
 - a) le quantità e la descrizione dei rifiuti suddivisi per codici EER e per Comune produttore;
 - b) la suddivisione dei pesi per codici EER, per impianto di destinazione e per tipo di trattamento (smaltimento, recupero, ecc.) e per Comune;
4. La pesatura in uscita da ciascun Comune deve essere eseguita presso un sito idoneo dotato di pesa certificata ai sensi della normativa vigente che potrà essere indicato dal Consorzio all'Appaltatore almeno cinque giorni prima della data di avvio dell'appalto o in alternativa tramite l'utilizzo di apposita strumentazione tecnologica atta a tale scopo.
5. La pesatura deve essere documentata in forma scritta (e, ove previsto dalla Legge, con i formulari di cui all'art. 193 del T.U.A.).
6. Il gestore dei servizi è tenuto a mettere a disposizione del Consorzio i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.
7. Il Consorzio può eseguire verifiche a campione sulle pesature effettuate dal gestore del servizio.



Art. 22 Campagne di comunicazione

1. Il Consorzio reputa la comunicazione con gli utenti e i vari portatori di interessi uno strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;
 - d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico, tramite autocompostaggio, dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti biodegradabili di parchi e giardini;
 - e) informazione sull'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, il Consorzio organizza periodiche campagne di comunicazione e cura la pubblicazione di materiale informativo e educativo.

Capo II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

Art. 23 Organizzazione delle principali raccolte differenziate

1. Le principali raccolte differenziate sono quelle relative ai seguenti tipi di rifiuti:
 - a) biodegradabili di cucine e mense;
 - b) biodegradabili di parchi e giardini;
 - c) carta e cartone;
 - d) cartone per le utenze non domestiche;
 - e) vetro;
 - f) imballaggi di plastica;
 - g) imballaggi metallici ferrosi e non ferrosi
 - h) RUR e, per utenze selezionate, tessili sanitari (pannolini e pannoloni).
2. Le modalità delle principali raccolte differenziate sono riportate nel contratto *pro tempore* vigente stipulato tra il Consorzio e il gestore dei servizi.

Art. 24 Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei RAEE

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e dei RAEE avviene presso i centri consortili oppure al domicilio dell'utente previa prenotazione al gestore dei servizi con numero di pezzi per ciascun ritiro e relative dimensioni, definite dall'appalto vigente.
2. Nel caso di raccolta domiciliare, l'utente deve posizionare i rifiuti ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli.
3. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE contenenti sostanze dannose per la salute e per l'ambiente sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. Agli utenti è vietato manomettere tali rifiuti per evitare la dispersione delle sostanze dannose.
4. Per un maggior decoro delle aree urbane il servizio può essere coordinato dal Comune territorialmente competente.

Art. 25 Raccolta dei rifiuti di pile e dei rifiuti di farmaci

1. La raccolta dei rifiuti di pile è stradale e è eseguita tramite contenitori posti in prossimità di soggetti che vendono pile o in altri luoghi stabiliti dal Comune e/o dal Consorzio, sentito anche il gestore del servizio.



2. La raccolta dei rifiuti di farmaci è stradale e è eseguita tramite contenitori posti in prossimità di farmacie e parafarmacie pile o in altri luoghi stabiliti dal Comune e/o dal Consorzio, sentito anche il gestore del servizio.
3. I tipi di rifiuti di cui al presente articolo sono raccolti anche presso i centri consortili

Art. 26 Raccolta dei rifiuti di indumenti usati e tessuti e dei rifiuti di olii e grassi vegetali e animali

1. Ai fini della raccolta dei rifiuti di indumenti usati e tessuti e dei rifiuti di olii e grassi vegetali e animali, il Consorzio stipula appositi contratti con soggetti specializzati, sia imprese sia Enti del terzo settore di cui al D.lgs. 03 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*).
2. I rifiuti di cui al presente articolo sono raccolti anche presso i centri consortili

Art. 27 Misurazione puntuale dei RUR

1. I RUR sono raccolti con contenitori che consentono la loro misurazione puntuale, secondo quanto è stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 aprile 2017 (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. Il gestore dei servizi, con l'attivazione della tariffa puntuale, è tenuto alla misurazione puntuale dei RUR secondo le disposizioni del decreto ministeriale indicato nel comma 1 e secondo le disposizioni contenute nel contratto di servizio di tempo in tempo vigente.
3. La misurazione puntuale dei RUR è eseguita conteggiando il numero di svuotamenti del contenitore di un dato volume associato univocamente a un dato utente o a una data utenza, secondo il principio "vuoto per pieno". A ogni svuotamento, quindi, è conteggiato l'intero volume del contenitore anche se lo stesso sia solo parzialmente utilizzato.
4. I dati della misurazione sono trasmessi dal gestore dei servizi al Consorzio e ai Comuni e devono possedere le caratteristiche necessarie per l'attivazione da parte dei Comuni stessi della TARI puntuale con natura tributaria o della tariffa puntuale con natura di corrispettivo.
5. La disciplina della TARI puntuale e della tariffa puntuale sono contenute in appositi regolamenti approvati dai Comuni, come richiamato dall'Art. 7, comma 2.

Art. 28 Raccolta dei rifiuti dei mercati periodici

1. Nei mercati periodici, che si svolgono su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a uso pubblico, è organizzata la raccolta differenziata almeno dei seguenti tipi di rifiuti:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi in plastica e imballaggi metallici ferrosi e non ferrosi;
 - c) cassette in plastica e in polistirene espanso;
 - d) vetro;
 - e) biodegradabili di cucine e mense;
 - f) imballaggi in legno;
 - g) cassette in legno;
 - h) RUR;
 - i) rifiuti di prodotti da fumo.
2. Le cassette devono essere raccolte separatamente per tipologia.
3. Il gestore dei servizi deve collocare i contenitori necessari nei luoghi dove si svolge il mercato, nei punti definiti in accordo con il Comune territorialmente competente. I contenitori devono essere pronti all'uso con mezz'ora di anticipo rispetto all'inizio del mercato. Il gestore del



servizio deve svuotare i contenitori ogniqualvolta siano stati riempiti anche se il mercato è ancora in corso.

4. Al termine del mercato, il gestore dei servizi è tenuto a rimuovere i contenitori precedentemente posizionati.
5. Il gestore dei servizi deve garantire la pulizia e la disinfezione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art. 29 Raccolta dei rifiuti degli eventi pubblici

1. Gli organizzatori di fiere, feste sagre, manifestazioni e mercati estemporanei o straordinari, che si svolgono su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a uso pubblico, sono tenuti a comunicare al responsabile del servizio in quali giorni e orari i suddetti eventi si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper* e la quantità attesa di persone partecipanti.
2. Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, è attivato uno specifico servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
3. Il servizio prevede, in ordine temporale:
 - a) l'allestimento di batterie temporanee di contenitori, fruibili soltanto per il perdurare dell'evento, per la raccolta differenziata almeno dei rifiuti di carta e cartone, dei rifiuti di imballaggi in plastica e imballaggi metallici ferrosi e non ferrosi, dei rifiuti di vetro, dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, dei RUR, dei rifiuti di prodotti da fumo;
 - b) lo svuotamento dei contenitori formanti la batteria temporanea al termine della singola giornata o al raggiungimento del colmo;
 - c) la rimozione dei contenitori formanti la batteria temporanea;
 - d) lo svuotamento straordinario dei cestini gettacarte insistenti nell'area di svolgimento degli eventi.
4. Ogni contenitore dedicato per ciascuna tipologia di raccolta deve essere facilmente riconoscibile e visibile e opportunamente segnalato da adeguata informazione attraverso adesivi, pittogrammi, loghi, anche con messaggi di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e su comportamenti sostenibili.

Art. 30 Centri di raccolta

1. I centri di raccolta presenti nel territorio del Consorzio sono condotti dal gestore dei servizi secondo la normativa vigente.
2. Il gestore dei servizi deve mantenere i centri di raccolta sempre puliti e ordinati e provvedere, per i rifiuti di propria competenza, allo svuotamento dei contenitori e al conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento, al fine di non pregiudicare la capacità di ricezione di rifiuti da parte degli utenti.
3. Il gestore dei servizi deve agevolare gli utenti nel conferimento dei rifiuti fornendo le informazioni per la loro corretta separazione e per la loro giusta collocazione nei contenitori presenti nei centri di raccolta.
4. Il gestore dei servizi deve tenere sempre un comportamento corretto e rispettoso verso tutti gli utenti e i referenti dei Comuni e del Consorzio.
5. Il gestore dei servizi deve accettare le ispezioni dei referenti dei Comuni e del Consorzio per la verifica della corretta e regolare conduzione dei centri nonché le ispezioni disposte dagli altri Enti pubblici competenti.
6. Gli utenti sono tenuti a conferire nei centri di raccolta solo i rifiuti ammessi e a non abbandonare rifiuti nei pressi delle recinzioni dei centri stessi.
7. I giorni e gli orari di apertura dei centri di raccolta e l'elenco dei rifiuti ammessi sono pubblicati dal Consorzio e dal gestore dei servizi e dagli stessi sono periodicamente aggiornati.
8. La disciplina di dettaglio dei centri di raccolta è contenuta nel regolamento approvato dall'Assemblea del Consorzio con la Deliberazione n. 16 del 28 novembre 2022.



Art. 31 Cantieri edili

1. I titolari di cantieri edili sono tenuti a comunicare al responsabile del servizio il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti urbani che mediamente sono prodotti e che intendono conferire al servizio pubblico.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il responsabile del servizio organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.
3. I titolari di cantieri edili sono tenuti a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.
4. Ai fini della TARI, si applicano le disposizioni del regolamento del Comune competente in materia per territorio.
5. Resta salva la facoltà dei titolari dei cantieri edili di avvalersi di soggetti terzi per la gestione dei propri rifiuti urbani, secondo le disposizioni dell'art. 238, comma 10, del T.U.A.
6. I titolari di cantieri edili per i quali è prevista l'occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante, rimuovendole se necessario.

Art. 32 Raccolta di rifiuti abbandonati

1. Il Consorzio attiva, tramite il gestore dei servizi, sistemi di videosorveglianza, anche con l'uso di fototrappole e videocamere, in aree che ritiene soggette a un elevato rischio di abbandono di rifiuti. I dati rilevati sono visionati dai Comuni territorialmente competenti i quali adottano i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente. L'attività di videosorveglianza e di trattamento dei dati rilevati è svolta nello scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Fatto salvo quanto è disposto dall'art. 192 e dall'art. 255 del T.U.A. e dal comma 1, il Consorzio attiva, altresì, tramite il gestore dei servizi, la raccolta dei rifiuti abbandonati al fine di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 33 Raccolta dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni

1. I rifiuti da esumazioni e estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e inseriti in appositi imballaggi a perdere flessibili, recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni" di colore distinguibile da quello utilizzato per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.
2. I rifiuti da esumazione e estumulazione possono essere depositati temporaneamente in apposite aree confinate individuate dai Comuni all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 1.

Art. 34 Raccolta degli altri rifiuti cimiteriali

1. Presso i cimiteri sono collocati contenitori per la raccolta differenziata almeno dei rifiuti biodegradabili di parchi e giardini e per i RUR prodotti dai visitatori e dalle operazioni di culto.
2. I contenitori di cui al comma 1 sono svuotati nei giorni e negli orari previsti per la raccolta dei rifiuti biodegradabili di parchi e giardini e per la raccolta dei RUR.

Titolo III – Spazzamento e pulizia del suolo

Art. 35 Spazzamento e cestini gettacarte



1. Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti di cui agli articoli 192, 232-bis, comma 3 e 232-ter del T.U.A., è organizzato, qualora i Comuni territorialmente competenti lo richiedano, lo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico.
2. Lo spazzamento ha lo scopo di ripristinare la pulizia e il decoro delle strade e delle aree che ne sono oggetto.
3. Laddove se ne ravvisi la necessità o i Comuni territorialmente competenti lo richiedano, è attivato il servizio di lavaggio di strade, piazze, aree.
3. Negli spazi pubblici sono installati cestini per la raccolta di rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni prodotti dai passanti o dai frequentatori dei suddetti spazi. All'interno e all'esterno di tali cestini, è vietato conferire rifiuti prodotti nelle abitazioni o nei luoghi dove si svolgono le attività delle utenze non domestiche.
4. Ai sensi dell'art. 232-bis del T.U.A., possono essere installati nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. Gli utenti sono tenuti a gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei suddetti raccoglitori oppure in raccoglitori personali per il successivo corretto conferimento al servizio pubblico.

Art. 36 Pubblici esercizi

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, hotel, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a collocare negli spazi adibiti alla loro attività appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti di carta e cartone, imballaggi di plastica e metallici, vetro, organico, RUR.

Titolo IV – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 37 Categorie particolari di rifiuti

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, del T.U.A., ove applicabili:
 - a) i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche sono disciplinati dalla direttiva 2012/19/UE, dalla direttiva 2011/65/UE e dai relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27 nonché dalla direttiva (UE) 2018/849;
 - b) i rifiuti sanitari sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
 - c) i veicoli fuori uso sono disciplinati dalla direttiva 2000/53/CE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 nonché dalla direttiva (UE) 2018/849;
 - d) il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto è disciplinato dal decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;
 - e) i rifiuti di pile e accumulatori sono disciplinati dalla direttiva 2006/66/CE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 nonché dalla direttiva (UE) 2018/849.

Titolo V – Destinazione dei rifiuti urbani

Art. 38 Destinazione dei rifiuti urbani

1. Il tipo di trattamento deve essere scelto in funzione delle caratteristiche merceologiche delle diverse frazioni di rifiuto e deve rispettare la gerarchia gestionale di cui all'art. 179 del T.U.A. In ordine di priorità, di conseguenza, devono essere scelti la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di recupero, riservando lo smaltimento ai soli casi in cui questi non siano.



2. Il tipo di trattamento deve essere scelto, poi, in modo da garantire la massimizzazione della percentuale di raccolta differenziata, secondo il metodo di calcolo normalizzato previsto dalla Regione Piemonte nella D.G.R. 03 novembre 2017, n. 15-5870 (*D.lgs 152/2006 e s.m.i. L.R. 24/02 - Approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 2016. Revoca DD.G.R. n. 43-435 del 10.7.2000 e s.m.i., n. 20-13488 del 27.9.04, n. 103-3010 del 28.11.2011 e 47-5101 del 18.12.2012, n. 12-1977 del 16.01.2006*).

Titolo VI – Autocompostaggio

Art. 39 Definizione di autocompostaggio

1. L'autocompostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti organici, si ottiene il *compost*, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dall'autocompostaggio sono esclusi i rifiuti organici derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agroindustriale, industriale e artigianale.

Art. 40 L'autocompostaggio nel territorio del Consorzio

1. Il Consorzio sostiene e favorisce la pratica dell'autocompostaggio e assicura un'idonea informazione e formazione agli utenti sulle sue modalità di attuazione e sui suoi vantaggi attuando specifici interventi comunicativi e corsi.
2. L'autocompostaggio è alternativo all'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici.

Art. 41 Finalità dell'autocompostaggio

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti organici da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti organici dal circuito di gestione, generando benefici ambientali e economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

Art. 42 Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti rifiuti organici:
 - a) rifiuti di cucine e mense (a titolo esemplificativo, resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) rifiuti vegetali del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo, sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli di legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali non trattati.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, per esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.
3. È vietato l'autocompostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: sostanze tossiche e nocive, materiali contenenti sostanze tossiche e nocive o contaminati da sostanze tossiche e nocive, metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi o metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali per esempio, pile, olii



minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 43 Modalità attuative dell'autocompostaggio e distanze dai confini

1. Per praticare l'autocompostaggio, possono essere utilizzati i metodi che seguono:
 - a) **compostiera prefabbricata**, contenitore di dimensioni adeguate a ospitare la quantità di rifiuti organici prodotti. Il contenitore deve essere assicurato una buona aerazione alla base e ai lati;
 - b) **compostiera autoprodotta**, contenitore in legno (cassa di compostaggio) o rete metallica o plastica di dimensioni adeguate a ospitare la quantità di rifiuti organici prodotti. Il contenitore deve essere assicurato una buona aerazione alla base e ai lati;
 - c) **cumulo sul piano di campagna**, ammasso di rifiuti organici posto su un basamento leggermente sollevato dal terreno per consentire l'aerazione del materiale e la dispersione del liquido di percolazione;
 - d) **cumulo in buca**, ammasso di rifiuti organici posto in una buca di dimensioni adeguate a ospitare la quantità di rifiuti organici prodotti. La buca deve essere assicurata una buona aerazione alla base e ai lati. Occorre, quindi, porre sulla base del materiale drenante e mantenere il materiale a distanza di almeno dieci centimetri dai lati della buca.
2. Eventuali compostiere in muratura devono essere in regola con la normativa edilizia e urbanistica e, ove previste, con le relative autorizzazioni di legge.
3. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce e eccessiva disidratazione del materiale e il rallentamento del processo di decomposizione, priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
4. Il processo di autocompostaggio deve essere adeguatamente strutturato e controllato, affinché consenta la produzione di *compost* utilizzabile come ammendante e non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, è necessario:
 - a) collocare il materiale a contatto con il terreno per favorire il passaggio di microrganismi e insetti del suolo che coadiuvano il processo;
 - b) utilizzare un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido di percolazione, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
 - c) miscelare in modo equilibrato il materiale, non trascurando di utilizzare anche scarti di supporto, quali per esempio piccoli resti di legno non trattato;
 - d) rivoltare periodicamente, almeno una volta la settimana, il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, a aumentarla con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi ovvero a ridurla con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.;
 - f) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
5. La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dai fondi confinanti, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
6. Al fine di praticare l'autocompostaggio, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano l'autocompostaggio.
7. Il fondo dove è praticato l'autocompostaggio deve essere collocato nel territorio del Comune dove sono prodotti i rifiuti.

Art. 44 Albo dei compostatori

1. Gli utenti che intendono praticare l'autocompostaggio devono richiedere di essere iscritti nell'Albo dei compostatori. La richiesta dell'iscrizione deve essere presentata anche dagli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già praticano l'autocompostaggio



COVEVAR

senza averlo mai comunicato al Comune competente. Resta salvo quanto definito all'art. 40 comma 2.

2. Per essere iscritti nell'Albo dei compostatori gli utenti presentano un'istanza all'Ufficio tributi del Comune territorialmente competente che contiene almeno le seguenti attestazioni:
 - a) il tipo di utenza (domestica o non domestica);
 - b) numero dei componenti dell'utenza domestica (per le utenze domestiche non residenti);
 - c) tipo di compostaggio;
 - d) i dati identificativi, per le utenze domestiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, per le utenze domestiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante, denominazione, indirizzo della sede legale, indirizzo di ubicazione dell'utenza, qualora diverso da quello della sede legale;
 - e) l'impegno a partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Consorzio di concerto con il Comune territorialmente competente;
 - f) l'impegno a praticare l'autocompostaggio;
 - g) l'impegno a non conferire i propri rifiuti organici, sia i rifiuti di cucine e mense sia i rifiuti vegetali, al servizio pubblico di raccolta;
 - h) l'indicazione del luogo dove è praticato l'autocompostaggio;
 - i) la modalità di effettuazione dell'autocompostaggio;
 - j) il volume della compostiera in m³;
 - k) l'assenso all'accesso del personale comunale o di soggetti terzi incaricati dal Consorzio di concerto con il Comune territorialmente competente al luogo dell'autocompostaggio per monitoraggi e controlli riferiti all'autocompostaggio.

Art. 45 Riduzione della TARI

1. La disciplina della riduzione della TARI è di competenza dei singoli Comuni che hanno su di essa la potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*).
2. Al fine del conteggio dei rifiuti avviati all'autocompostaggio nella percentuale di raccolta differenziata, i Comuni devono accordare agli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori una riduzione della TARI, ai sensi dell'Allegato 1 alla D.G.R. 03 novembre 2017, n. 15-5870.

Titolo VII – Diritti degli utenti all'informazione

Art. 46 Carta dei servizi

1. Il gestore dei servizi elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 (*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*) e di quanto stabilito dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*), la carta della qualità dei servizi di sua competenza.
2. La carta della qualità dei servizi di cui al comma 1 definisce almeno gli *standard* qualitativi dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, gli strumenti di informazione messi a disposizione degli utenti, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel contratto di servizio tra il Consorzio e il gestore dei servizi.
3. I Comuni, in qualità di titolari della gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti elaborano, sulle base delle norme statali di cui al comma 1, la Carta della qualità dei servizi di loro competenza. I Comuni trasmettono al Consorzio la Carta della qualità dei servizi di loro competenza per l'adempimento di quanto disposto al comma 4.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5.2, del TQRIF, il Consorzio, in qualità di ente territorialmente competente, approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato



di gestione dei rifiuti urbani e, poiché si è in presenza di pluralità di gestori dei singoli servizi, integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

Titolo VIII – Divieti e sanzioni

Art. 47 Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
 - a) esporre contenitori rigidi o flessibili contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal responsabile del servizio, dal gestore dei servizi o attraverso specifiche campagne comunicative;
 - b) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori rigidi o flessibili diversi da quelli assegnati dal gestore dei servizi agli utenti;
 - c) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - d) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;
 - e) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta;
 - f) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
 - g) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
 - h) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - i) il posizionamento di rifiuti fuori dei contenitori;
 - j) il conferimento di rifiuti provenienti da Comuni diversi da quello in cui si dimora;
 - k) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - l) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di rifiuti non rientranti nella qualifica giuridica di rifiuti urbani.

Art. 48 Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da altre norme di rango superiore, è applicata ai trasgressori, con le modalità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*), la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti.

Titolo IX – Rispetto del regolamento

Art. 49 Controlli sull'operato del gestore dei servizi

1. Il Consorzio esegue il controllo dell'operato del gestore dei servizi come previsto dall'art. 114 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*).

Art. 50 Controlli sulle violazioni degli utenti

1. La Polizia Municipale e gli Uffici comunali a ciò preposti sono tenuti a vigilare sul rispetto del presente regolamento.



2. Il Consorzio può avvalersi di ispettori ambientali appositamente formati e incaricati per il controllo del rispetto delle norme del presente regolamento. I dati rilevati dagli ispettori ambientali sono trasmessi ai Comuni territorialmente competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, tra i quali, ove ne ricorrano i presupposti, è ricompresa l'irrogazione delle sanzioni.
3. La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente regolamento.

Titolo X – Disposizioni finali

Art. 51 Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione europea, statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti.
2. Le disposizioni di dettaglio, inerenti alle modalità esecutive, alle frequenze, ai giorni e agli orari di raccolta dei rifiuti urbani, nel rispetto dei principi e dei criteri del presente regolamento, sono contenute nei capitolati speciali d'appalto o di concessione e nei contratti di servizio, che disciplinano i rapporti con il gestore dei servizi e in appositi provvedimenti esecutivi e attuativi del responsabile del servizio.
3. I calendari delle raccolte differenziate riportanti le informazioni per il loro corretto utilizzo sono pubblicate dal Consorzio e dal gestore dei servizi e dagli stessi periodicamente aggiornati.
4. Gli elenchi esemplificativi dei rifiuti urbani separati per frazioni merceologica e per contenitore dedicato sono pubblicate dal Consorzio e dal gestore dei servizi e dagli stessi periodicamente aggiornati.
5. Il Consorzio e il gestore dei servizi promuovono la massima diffusione e la più ampia pubblicità dei calendari di cui al comma 3 e degli elenchi di cui al comma 4 per la loro effettiva conoscenza da parte degli utenti.

Art. 52 Norme transitorie

1. L'art. 28, comma 1, si applica per gli appalti affidati dopo l'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 recante "*Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani*". Nel caso di appalti affidati prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, la raccolta di cui all'art. 28, comma 1, ha per oggetto le frazioni merceologiche di rifiuti urbani previste nei vigenti contratti di servizio.

Art. 53 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio del sito del Comune dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva.

Art. 54 Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento del Consorzio approvato con la Deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 29 novembre 2011.